

Civile Sent. Sez. 2 Num. 15665 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 11/06/2019

S E N T E N Z A

sul ricorso 6621-2015 proposto da:

RUSSO SALVATORE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cecere in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in ROMA, via Vito Giuseppe Galati n. 100 presso lo studio dell'avv. Enzo Giardiello;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO DI VIA TRINITA' NN. 31/45 SITO IN AVELLINO, in persona dell'Amministratore pro tempore, difeso dall'avv. Massimo Giulio Sandulli, elettivamente domiciliato in ROMA, via della Frezza n. 59;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 212/2014 della Corte di appello di Napoli depositata il 20 gennaio 2014;

udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 20 novembre 2018 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmelo Sgroi, che - in assenza delle parti - ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli - a seguito di gravame interposto dal Condominio di via Trinità avverso la sentenza parziale n. 566 del 2006 e di quella definitiva n. 404 del 2011 del Tribunale di Avellino, nonché sull'appello incidentale presentato dal geom. Salvatore RUSSO, parti tra le quali era intercorso contratto di appalto, sottoscritto il 05.05.1989, avente ad oggetto i lavori di ricostruzione del fabbricato condominiale danneggiato dal sisma del 1980 - in parziale riforma delle sentenze di primo grado, rigettava la domanda di declaratoria di nullità del lodo arbitrale del 20.02.1995 proposta dal Russo e la domanda di correzione degli errori materiali di detto lodo proposta dal Condominio.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale - premesso che il Condominio, a seguito di inadempimento dell'appaltatore, ottenuta la restituzione forzata del cantiere ex art. 700 c.p.c., chiedeva ed otteneva dal Collegio arbitrale adito lodo in data 20.02.1995, con il quale (ritenuta la natura irrituale dell'arbitrato) veniva dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore - evidenziava che gli arbitri, diversamente da quanto sostenuto dall'appaltatore, avevano applicato i ribassi sulla base dell'interpretazione delle norme contrattuali e di una valutazione equitativa dell'entità delle stesse, tenuto conto della

durata abnorme dei lavori, oltre a liquidare in via equitativa i maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore in assenza di prova sull'esatto ammontare di tali oneri e a liquidare l'intero costo dell'ascensore in ribasso del 15% a causa della mancata installazione dell'impianto; aggiungeva che si trattava di valutazioni degli arbitri non erano censurabili avanti ai giudici del merito.

Diversamente dal primo giudice, la corte di merito riteneva inammissibili anche gli ulteriori motivi dedotti dal Russo e relativi ad errori di contabilizzazione, trattandosi di questioni ampiamente dibattute fra le parti ed esaminate dal consulente nel corso del giudizio arbitrale, circostanze che attenevano tutte a divergente interpretazione del contratto di appalto, costituente insindacabile giudizio e valutazione degli arbitri. Eguali considerazioni venivano svolte quanto agli interessi pretesi. Né poteva trovare accoglimento la richiesta di correzione di due errori materiali del lodo, come da appello principale proposto dal Condominio, non applicabile al lodo irrituale l'istituto della correzione, secondo la normativa *ratione temporis* applicabile alla fattispecie de qua.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso il Russo, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso il Condominio, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso formulata dal Condominio nel controricorso per difetto di autosufficienza dell'atto ai sensi dell'art. 366 n. 3 c.p.c.: essa è infondata.

In proposito occorre ribadire che, a norma dell'art.366 comma primo n.3) c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" e che il principio di autosufficienza del ricorso non è violato dalla circostanza che esso sia composto mediante inserimento di interi stralci di atti relativi al giudizio di merito ovvero delle pronunce, qualora (come nel caso in esame) la riproduzione integrale degli atti di

causa sia comunque accompagnata da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione delle questione dedotte, rinvenibile nello svolgimento dei singoli motivi di ricorso (in tal senso Cass. Sez. Un. 24 febbraio 2014 n. 4324).

Venendo all'esame del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente denuncia — ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. — la violazione ovvero la falsa applicazione degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., per avere la corte territoriale applicato una trattenuta a titolo di garanzia nella misura del 2,75% sugli importi delle singoli rate, sebbene non fosse esplicitamente quantificata in siffatta percentuale in alcun atto negoziale. Il ricorrente, inoltre, insiste nell'erronea contabilizzazione dei ribassi e del valore dell'impianto di ascensore, nonché della realizzazione dell'impianto di riscaldamento, dell'impalcatura di servizio, degli infissi esterni ed altro. Il motivo è privo di pregio.

E' incontestato che nella specie le parti con la clausola contrattuale abbiano voluto configurare un arbitrato irrituale: come è peculiare dell'istituto dell'arbitrato irrituale, il cui fondamento risiede proprio nell'impegno delle parti a considerare come propria la volontà espressa dagli arbitri, con la conseguenza che il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell'impegno (quali l'incapacità ed i vizi del consenso sia delle parti che degli arbitri) e si sottrae al procedimento, nonché alle modalità previste dagli artt. 816 e segg. c.p.c.

Al riguardo va, altresì, ribadito che il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata

percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 c.p.c., n. 4 - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.

Orbene, il ricorrente si limita a riproporre le stesse censure formulate nel giudizio di merito senza formulare alcuna censura contro le argomentazioni poste a fondamento della sentenza d'appello, la quale, nel confermare la motivazione della sentenza di primo grado, ha affermato che le contrarie deduzioni del Russo contrastavano con le valutazioni del consulente, ritenute errate secondo l'interpretazione del contratto propugnata dall'appellante, ma non accolte dagli arbitri che del contratto di appalto e dell'andamento del rapporto contrattuale hanno dato - sulla base del giudizio equitativo loro demandato dalla clausola arbitrale - una diversa lettura.

L'errore di diritto o di interpretazione che qui rileva deve configurare un abuso di mandato, non una ragione di impugnazione, ed il passaggio necessario per superare le argomentazioni della Corte di appello deve essere rappresentato dalle ragioni per cui si possano configurare errori "percettivi". Nulla di tutto ciò è ravvisabile nella specie: la mancanza di una esplicita previsione nel contratto quanto alla misura della percentuale della trattenuta sulle singole rate, determinata nella misura del 2,75%, è stata ampiamente argomentata sulla base dell'interpretazione delle norme contrattuali e di una valutazione equitativa dell'entità delle stesse, con applicazione estensiva della disciplina dei lavori pubblici; il ribasso ulteriore del 5,9724% sui SAL IV e V è stato correlato ad un eccessivo ritardo del Condominio nell'adempimento, al pari della contabilizzazione di

determinate voci e dei relativi importi di cui la corte distrettuale ha sottolineato la valutazione equitativa (v. pag. 8 della sentenza impugnata), come per le impalcature e gli infissi, la fornitura e posa in opera dell'impianto ascensore, la realizzazione dell'impianto di riscaldamento e l'inserimento di lavori contabilizzati.

Costituisce argomento in diritto, non censurabile in questa sede, ancora, la statuizione circa la ininfluenza del lamentato disinteresse del geom. Russo all'acquisizione degli immobili in corso di contezioso e comunque dopo l'interruzione dei lavori, considerazione che viene reintrodotta dal ricorrente principale nella 'nuova' prospettiva della mancata realizzazione degli immobili secondo l'originario progetto, che non può essere dedotta proprio per il profilo di novità in questa sede.

Con il secondo motivo il ricorrente nel denunciare la violazione e la falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 1329 e 1331, 2932, 1427-1428 e 1429 c.c., lamenta la valutazione fatta dalla corte di merito quanto alla circostanza secondo cui era stata addebitata al Russo la somma di £ 71.242.000, a titolo di acconto versato dal Condominio, in virtù di un preteso acquisto da parte dell'appaltatore di alcune unità immobiliari facenti parte del ricostruito edificio, proprietà mai cedute o da lui acquistate.

Anche siffatto motivo è inammissibile, giacchè l'inserimento nell'ambito del corrispettivo del prezzo di acquisto di unità immobiliari non costituisce una mera operazione contabile, ma l'effetto di una interpretazione complessiva degli accordi fra le parti, oltre ad una valutazione di "compensabilità" fra le rispettive posizione di dare ed avere fra le parti.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 115 e 195 c.p.c.. In particolare per avere entrambe le parti richiesto la nomina di un nuovo c.t.u. alla scopo di ricalcolare gli importi dovuti all'impresa, istanza che non trovava accoglimento da parte della corte di merito.

Infine è priva di pregio l'ultima censura del ricorso principale, non rientrando fra gli errori percettivi, deducibile in sede di legittimità, il

mancato esperimento di una ulteriore consulenza tecnica, che è evidentemente fuori dal campo di sindacato dell'arbitrato irrituale, fondata come è su conteggi di mero dissenso.

Nessuno degli errori dedotti dal ricorrente principale come vizi del lodo irrituale, risultanti dalla esposizione dei fatti di causa, si configura, secondo la stessa prospettazione della parte, come errore di diritto percettivo, trattandosi invece della deduzione di violazioni o false applicazione di norme giuridiche e pertanto il ricorso deve, in conclusione, ritenersi infondato.

Passando all'esame dell'unico motivo di ricorso incidentale, con il quale il Condominio lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1243 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., è da ritenere anch'esso infondato – per inammissibilità della censura – in quanto propone come omessa pronuncia un aspetto di compensazione con altri crediti del Condominio nei confronti dell'appaltatore relativi a lavori e spese che si assumono effettuati su immobili di proprietà esclusiva di condomini, che appaiono estranei all'oggetto del lodo, non risultando trattarsi di poste ricomprese nel rapporto rimesso alla valutazione arbitrale.

In definitiva anche il ricorso incidentale va rigettato.

In considerazione della reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate fra le parti.

Trova infine applicazione - in difetto di discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014 n. 5955) - l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, nella specie da parte sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni da esse proposte, a norma del comma 1-bis del detto art. 13.

P.Q.M.

La Corte, rigetta entrambi i ricorsi;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese di legittimità.


Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile del 20 novembre 2018.

Il consigliere relatore

Milena Faboch

Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUNTIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 1 1 GIU. 2019